Allegato alla deliberazione di Consiglio n. 35 del 26/06/2014

data 08/07/2014

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv Cristina Pratizzoli)

	ACCORDO	
	TRA	ALLEGATO 2
	IL COMUNE DI VERONA	
	E	
	IL FONDO AMBIENTE ITALIANO	
	PER LA VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO MONUMENTALE	
	DEL LAZZARETTO	
	SITO ALL'INTERNO DEL PARCO DELL'ADIGE	
Secure Control Control Control	00	
Sampanin - V	ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei	
	beni culturali e del paesaggio (di seguito anche "Codice"), e, in particolare,	
	degli articoli 112 e ss.	
	••	
Assemble assemble was a service.	l'anno, il giorno, presso la sede del Comune	
	tra	
	il COMUNE DI VERONA (di seguito "Comune" o "Parte"), rappresentato	
	dalche interviene alla stipula del presente Accordo in	
	conformità alle proprie competenze istituzionali;	
	e	
	il FONDO AMBIENTE ITALIANO (di seguito "FAI" o "Parte"), in perso-	
	na del Direttore Generale Angelo Maramai. giusta procura n. 64319/14545	
	del 27/1/2010 a rogito notaio Claudio Guidobono Cavalchini, unitamente	
	alla Delegazione FAI di Verona, in persona del Capo Delegazione	
	······;	
	premesso	
		2001

LA GIUNTA COMUNALE

	- che il sistema di gestione dei beni culturali delineato dal Codice de-	
	finisce, all'articolo 6, le attività di valorizzazione del patrimonio culturale	
	(così delimitabili, ai fini che qui interessano: promozione della conoscenza	
	del patrimonio culturale ed assicurazione delle migliori condizioni di sua u-	
	tilizzazione e fruizione pubblica) e le distingue da quelle di tutela (indivi-	
	duate all'articolo 3 del medesimo Codice), stabilendo che le attività di valo-	
	rizzazione vanno attuate in forme compatibili con la tutela e con modalità	
	tali da non pregiudicarne le esigenze;	
	- che la disciplina recata dal Codice prevede molteplici forme di col-	
	laborazione fra soggetti pubblici ed anche privati in ordine	
	all'organizzazione della fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale	
	e, ai sensi dell'art. 112, comma 9, con le associazioni culturali o di volonta-	
	riato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per statuto finalità di promo-	
	zione e diffusione della conoscenza dei beni culturali;	
	- che, in particolare, l'articolo 112, in merito alle attività di valoriz-	
	zazione del detto patrimonio, prevede sostanzialmente che le stesse si effet-	
	tuino attraverso:	
	a) una fase strategica, da realizzarsi mediante accordi di coopera-	
	zione/collaborazione tra enti con i quali definire le strategie e gli obiettivi	
	comuni di valorizzazione;	
www.	b) una fase programmatoria, nella quale si elaborano i piani stra-	
	tegici di sviluppo culturale e di valorizzazione;	
	c) una fase gestionale, comprendente la messa in atto delle attività	
	di valorizzazione programmate;	

	- che il complesso monumentale del Lazzaretto, di matrice sanmi-	
	cheliana, fu realizzato a partire dal 1549 e completato nel 1628 e riveste un	
	interesse storico molto rilevante per la città di Verona rappresentando un e-	
	sempio innovativo di architettura ospedaliera dell'epoca; esso si trova	
	all'interno dell'ansa dell'Adige, destinata a Parco dell'Adige Sud, in località	
	Borgo San Pancrazio, luogo particolarmente ricco di testimonianze storiche	
	che si integrano perfettamente con l'ambiente e il paesaggio rurale e fluviale	
	(di seguito anche "Bene" o "Sito");	
	- che il FAI è una fondazione senza fini di lucro la quale, ai sensi	
	dell'art. 2 del suo Statuto, ha come scopo esclusivo l'educazione e	
	l'istruzione della collettività alla difesa dell'ambiente e del patrimonio arti-	
	stico e monumentale;	
	- che il FAI è posto sotto la vigilanza e il controllo del Ministero	
	per i Beni e le Attività Culturali (art. 3 del suo Statuto);	Marina
	- che il FAI è altresì Associazione di Protezione Ambientale, ricono-	
	sciuta con DM del 20 febbraio 1987, ai sensi dell'art. 13 della legge	
	349/1986;	
	- che il FAI opera a livello territoriale anche mediante l'attività di	
MINI 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 199	volontariato delle proprie Delegazioni e a Verona è presente la Delegazione	
A	FAI di Verona;	
	- che la Delegazione FAI di Verona, in occasione della Giornate FAI	
	di Primavera del 2012 ha iniziato a svolgere un'attività di promozione della	
	conoscenza del complesso monumentale e paesaggistico del Lazzaretto, ai più	
	sconosciuto, organizzando molteplici iniziative culturali e ottenendo un gran-	46098870111
	de consenso di pubblico e di stampa;	

	- che il complesso monumentale del Lazzaretto risulta essere di inte-	
	resse culturale particolarmente importante, ai sensi dell'art. 12 del Codice,	
	essendosi conclusa positivamente la verifica di interesse culturale inoltrata dal	
	Comune - Settore Estimo Beni pubblici in data 04.05.2012 prot.	
	101867/12/04/08 presso la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggi-	
	stici del Veneto;	
	- che in data 13 aprile 2012 le Parti hanno sottoscritto un Protocollo	
	d'Intesa per la riqualificazione e la tutela dell'intera ansa dell'Adige sulla	
	quale insiste il Sito, conformemente alle previsioni degli strumenti urbani-	
	stici;	
· ·	- che in data 19 novembre 2012 il FAI è divenuto proprietario a se-	
	guito di donazione dell'area distinta al N.C.T. di Verona, foglio307, parti-	
	celle 15,66 e 67, della superficie di circa tre ettari che si colloca tra la pro-	
	prietà comunale e il fiume Adige ed intende realizzare su detta area varie i-	
	niziative ivi incluse la realizzazione di orti comuni, che saranno utilizzati	
construction and the control of the	dalla popolazione, secondo modalità che verranno indicate dal FAI;	
	- che il Comune ed il FAI sono interessati a perseguire l'obiettivo	
	per cui la riqualificazione dell'area di proprietà comunale e la sua manuten-	
	zione periodica ne consentiranno la funzione e godibilità da parte della po-	
	polazione, così contribuendo a migliorare le condizioni di sicurezza	
	dell'intero Sito, che ne fa parte;	
	- che le Parti hanno assunto la decisione di realizzare il progetto di	
	riqualificazione mediante la stipula di un accordo di valorizzazione da in-	
	quadrarsi nell'ambito dell'art. 112, comma 9 del Codice;	
	considerato che	

LA GIUNTA COMUNALE In seduta ... LA LOU. 2514 ha stabilito di sottoporre al Consiglio.

- sussiste la necessità di garantire una più ampia e completa riqualifi-	
 cazione del Sito, attraverso una attività di fruizione e valorizzazione costan-	
te e significativa che tenga conto delle caratteristiche del complesso monu-	
mentale e dei terreni che lo circondano e integri tali beni in un contesto cul-	
turale e paesaggistico sinergico, al fine di assicurare un migliore utilizzo de-	
 gli stessi da parte della popolazione, in sintonia con la destinazione prevista	
dai vigenti strumenti urbanistici;	
- il FAI ha maturato un'ampia e positiva esperienza nel recupero e	
nella gestione di beni culturali di grande rilevanza storica, architettonica e	
paesaggistica, anche di appartenenza di Enti Pubblici;	
- le Parti, attraverso la propria opera congiunta e sinergica, in attua-	
zione del presente accordo, ritengono di essere in grado di garantire una	
piena valorizzazione del Sito, nei limiti di quanto infra concordato,	
considerato altresì che	
- la riqualificazione del Sito in oggetto è da attuarsi in forme compa-	
tibili sia con le esigenze della conservazione che con quelle di un coerente	
 ampliamento della fruibilità del luogo;	y er en la también de la seque exercica com en para en
 - l'individuata attività di valorizzazione in forma sinergica del com-	
 pendio tra pubblico, privato ed altri soggetti, quali associazioni e fondazioni,	
riveste carattere di interesse pubblico per l'Amministrazione Comunale;	
- nel caso di specie, stante la condivisione sia delle esigenze stra-	
tegiche di valorizzazione culturale e paesaggistica del compendio, sia della	
individuazione degli interventi e delle attività da realizzarsi, risulta opportu-	
 no stipulare un accordo fra il Comune di Verona e il FAI, ai sensi	
 dell'articolo 112, commi 4 e 9, del Codice, anche in attuazione del protocol-	

LA GIUNTA COMUNALE

ha stabilito di sottoporre al Consiglio.

lo d'intesa già stipulato tra Comune di Verona e FAI per la riqualificazione
del Lazzaretto e del relativo ambito di pertinenza firmato in data 13 aprile
2012;
tutto ciò premesso e considerato
e le premesse e le considerazioni tutte valgono patto fra le Parti, come sopra
rappresentate, si stipula il presente accordo regolato dalle seguenti pattui-
zioni:
 Articolo 1
(Oggetto)
Con il presente accordo si definiscono le linee strategiche e
gli obiettivi comuni di riqualificazione e valorizzazione culturale e paesag-
gistica, nonché le forme, i modi e i tempi di attuazione degli interventi di
conservazione e delle conseguenti attività di valorizzazione, con riguardo al
complesso monumentale del Lazzaretto, come perimetrato nella planimetria
che viene allegata sub "A" al presente accordo, di cui costituisce parte inte-
grante e sostanziale.
Articolo 2
 (Finalità)
 Il presente accordo è finalizzato a: 1) tutelare il Sito tramite
un'attività di conservazione e recupero, sulla base degli esiti della campagna
di rilievi e dell'analisi delle fasi costruttive della fabbrica; 2) sviluppare la
fruibilità dell'intero Sito, provvedendo alla sua periodica manutenzione e
cercando di sviluppare, nel tempo, nuove attività al suo interno connesse al-
la cultura della salute e alla conoscenza delle peculiarità dell'area sotto tutti
i punti di vista (paesaggistico, naturalistico-ambientale e architettonico) a
LA GIUNTA COMUNALE

	partire dal fiume Adige e dalla superficie coltivata a orti collettivi contigua	
	di proprietà del FAI, 3) promuovere la valorizzazione del Sito a beneficio di	
	tutta la città come uno dei punti nodali del Parco dell'Adige, lasciando inal-	
	terato alla destinazione agricola il restante territorio dell'ansa fluviale.	
.,	Articolo 3	
	(Linee strategiche)	
	1. Il Comune e il FAI stabiliscono che l'attività di riqualifica-	
	zione del complesso monumentale oggetto del presente accordo dovrà esse-	
TO THE RESIDENCE OF THE STREET	re orientata alle seguenti linee strategiche:	
	a) bonifica dell'area da eventuali ordigni bellici;	
	b) campagna di rilievi: 1) realizzazione di indagini preliminari e rilievi	
	delle murature esistenti perimetrali e del complesso; 2) rilievo den-	
	drocronologico delle specie arboree presenti; 3) rilievi sullo stato di	
	conservazione;	
	c) analisi delle fasi costruttive della fabbrica, incrociando studi storico-	
	archivistici (fonti documentali) con indagini stratigrafiche in situ;	
	d) progetto di conservazione del tempietto e di parziale recupero di al-	
	cuni significativi elementi architettonici della antica fabbrica;	
	e) realizzazione delle opere previste al punto precedente;	
	f) rivitalizzazione dei percorsi esistenti di collegamento tra i diversi	
	monumenti e siti naturalistici presenti nel Parco dell'Adige Sud;	
	g) organizzazione di eventi ed uso degli spazi al fine di assicurare le mi-	
	gliori condizioni di fruizione pubblica e di valorizzazione del com-	
	pendio oggetto del presente accordo.	
	Articolo 4	

LA GIUNTA COMUNALE In seduta 11.610. 2014 ha stabilito di sottoporre al Consiglio.

(Obiettivi culturali)

	(Obiettivi culturali)	
	1. Nell'ambito delle linee strategiche di cui all'art. 3 le Parti	
	concordano di perseguire, in relazione al Sito di cui all'articolo 1, i seguenti	
	obiettivi:	
111.11 - 1 0.000 (0.000 1110 1110 1110 1110 1110	a) garantire la conservazione, la manutenzione e la valorizzazione cultu-	
	rale e paesaggistica del compendio, mediante le opere previste nel progetto	
	di conservazione di cui alla lett. d) dell'art. 3, ampliandone la fruizione della	
	collettività;	
	b) valorizzare il potenziale di relazioni del complesso architettonico e pa-	
	esaggistico con il contesto culturale e agricolo di riferimento;	
	c) concorrere alla diffusione della conoscenza delle vicende storiche della	
	fabbrica e anche dell'area fluviale, dal punto di vista geomorfologico e ve-	
	getazionale;	
	d) promuovere ed ospitare attività culturali in partenariato con enti pub-	
	blici e privati operanti in Italia e all'estero;	
	e) realizzare mostre ed altre manifestazioni ed iniziative a carattere cultu-	
	rale e ricreativo, nonché attività a carattere formativo o divulgativo.	
	Articolo 5	
	(Programmazione delle attività di valorizzazione)	
	1. Compete al FAI l'elaborazione del programma delle linee strate-	
	giche di cui all'articolo 3, che verranno realizzate per fasi con inizio dalla	
	fase conoscitiva e di messa in sicurezza di cui alle lettere a), b) c) e d)	
	dell'art. 3), come indicato nel cronoprogramma che viene allegato sub "B";	
	2. Lo sviluppo della fase successiva sarà subordinato al reperimento	
	dei fondi necessari alla esecuzione delle stesse.	

Articolo 6 (Obblighi specifici) Le Parti si impegnano a perseguire l'obiettivo di reperire i 1. fondi che consentano gradualmente la completa realizzazione del piano di riqualificazione, anche mediante la partecipazione a bandi di finanziamento europei. 2. Il FAI si impegna sin d'ora ad eseguire, in osservanza del Codice, gli interventi e le opere indicate nel cronoprogramma allegato sub B), che prevede che la realizzazione di quanto ivi previsto avvenga entro i due anni successivi alla stipulazione della convenzione. 3. Il FAI dichiara, altresì, che intende procedere alla realizzazione di orti collettivi sul terreno di sua proprietà di cui in premessa nei prossimi mesi. Il Comune prende atto di tale progetto del FAI, da collocarsi nel più ampio obiettivo di riqualificazione dell'intero Sito e di realizzazione di interventi ed iniziative, che favoriscano la frequentazione dei luoghi. 4. Resta chiarito che, dopo la realizzazione delle opere di cui all'allegato B), il FAI: a) continuerà a curare la manutenzione del Sito, per quanto concerne la proprietà comunale; b) continuerà a perseguire l'obiettivo di reperire i fondi necessari per la realizzazione del programma delle linee strategiche di cui all'articolo 1. 5. Il comune si impegna a collaborare per l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione del piano di riqualificazione.

	6.Il FAI si impegna a promuovere campagne di raccolta fondi anche	
	in occasione di eventi istituzionali e benefici a ciò finalizzati.	
	7. Il FAI usufruirà in modo esclusivo del Sito per tutte le attività	
	connesse alla realizzazione del piano di riqualificazione, soste-	
***************************************	nendo i costi di manutenzione ordinaria dello spazio a ciò indivi-	
	duato nella planimetria allegata sub A).	
	8. Il Comune si impegna a garantire a proprie spese un servizio di	
	manutenzione dei percorsi di accesso e relativa cartellonistica stradale.	
	Articolo 7	
	(Durata e verifica del raggiungimento degli obiettivi)	
	Il presente accordo è vincolante per le Parti dal momento del-	
	la sua sottoscrizione e la durata è fissata in anni 18, con decorrenza dalla da-	
	ta Le Parti concordano il termine di anni 2 per la realizza-	
	zione della fase conoscitiva, così come indicato nel cronoprogramma allega-	
	to sub B). Le parti si danno reciprocamente atto che la durata dell'accordo e	
	la sua continuazione hanno come presupposto che i progetti concordati ab-	
	biano effettivo sviluppo ed esecuzione.	
	Il presente accordo potrà essere modificato o integrato con at-	
	to scritto delle parti, a seguito di verifiche periodiche, a cadenza annuale, sul	
	raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 4.	
	3. Il presente accordo prima della sua scadenza, potrà essere	
	prorogato per un periodo di pari durata, con atto espresso, salvo che uno dei	
	sottoscrittori abbia comunicato per iscritto la propria volontà di farne cessa-	
	re l'efficacia con un preavviso di almeno 12 mesi rispetto alla sua scadenza	
	naturale.	

v	Articolo 8	
	(Risorse)	
	Fermo l'impegno del FAI per la realizzazione di quanto pre-	
	visto dall'art. 5.1., gli ulteriori interventi di riqualificazione, ivi compreso	
	quello del complesso monumentale del Lazzaretto, verranno realizzati, co-	
	me anticipato nei precedenti artt. 5.3 e 6.1, a condizione e dal momento in	
	cui verranno reperite le risorse necessarie ed entro i limiti stessi, tramite il	
	contributo di mecenati, partner e/o enti pubblici.	
See See Statilles (1557-150)	2. E' comunque convenuto che le Parti si impegnano a profon-	
ini i i i i i i i i i i i i i i i i i i	dere ogni sforzo per conseguire le risorse ed il comune intento delle stesse.	
	Articolo 9	
	(Impegni delle Parti)	
	Nell'adempimento del presente accordo le Parti si impegnano	
	a:	
	a) attuare i contenuti dell'accordo secondo il principio di leale collabora-	
	zione;	
	b) procedere periodicamente alla verifica dell'accordo e, se necessario,	
	ad adottare d'intesa gli eventuali aggiornamenti;	
	c) realizzare gli obiettivi del presente accordo anche favorendo il coin-	
	volgimento dei soggetti pubblici o privati la cui azione sia rilevante per il	
	loro perseguimento.	
	Articolo 10	X
	(Revisione dell'accordo)	
	Qualora si verifichino sopravvenienze di fatto o di diritto di	
	significativo rilievo, le parti possono richiedere la revisione del presente ac-	
	LA CHINTA COMUNALE	

BOZZA 6 marzo 2014	
cordo. L'ente destinatario della proposta di revisione è tenuto ad esaminare	
 la proposta medesima e a motivare specificamente le proprie deduzioni al	
riguardo.	
ALLEGATI:	
A) Planimetria del Sito	
B) Cronoprogramma	
 Per il Comune di Verona	
Per il FAI Fondo Ambiente Italiano	
Per la Delegazione FAI di Verona	
print the second	